



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 55/2012**

**Napoli 22 Ottobre 2012**

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON RISPOSTA AD INTERPELLO N. 34/2012 DEL 19 OTTOBRE 2012 ACCOGLIE LE CRITICHE DEL CPO DI NAPOLI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NEL CCNL DEI PUBBLICI ESERCIZI LADDOVE LA DURATA DELLA FORMAZIONE ON THE JOB VIENE RIDOTTA DI 1/4 SE IL DATORE DI LAVORO ADERISCE ALL'ENTE BILATERALE E SI FA VERIFICARE DA QUESTO IL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE. IL DICASTERO DI VIA FLAVIA SANCISCE LA ILLEGITTIMITA' DI TALE DISPOSIZIONE IN QUANTO CONTRASTA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 167/2011, CON I PRINCIPI DI PARITA' TRA IMPRENDITORI E CON LE NORME COMUNITARIE IN TEMA DI CONCORRENZA. E' LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA DEL CPO DI NAPOLI IN MATERIA DI INTERPELLO, SEMPRE IN RELAZIONE AGLI ENTI BILATERALI, NONCHE' LA TESTIMONIANZA DEL RUOLO DEL NOSTRO CONSIGLIO TESO, IN REGIME DI TERZIETA', ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO RISPETTANDO E TUTELANDO LA DIGNITA' DELL'ISCRITTO**

**NELL'OPERATIVITA' QUOTIDIANA. I NOSTRI ISCRITTI, INFATTI, SONO DI SERIE "A".**

E ci risiamo, **ancora**, con gli **Enti Bilaterali** e con la **disinvolta e ripetuta iniziativa delle "Parti Sociali" tesa a rendere "obbligatoria"**(nel senso di **obbligo giuridico e contrattuale**) **l'adesione agli Enti Bilaterali (id: ulteriori costi) investendoli di prerogative (altrettanto "obbligatorie") che nulla hanno a che vedere con i principi costituzionali** (id: la libertà positiva e negativa in materia di adesione a Sindacati ed Associazioni di categoria) ed essenzialmente con **l'inattuazione dell'art. 39 della stessa Costituzione per cui i CCNL, oggi, sono di "diritto privato" donde la vigenza del principio di adesione.**

E così, a fronte del CCNL Confcommercio che prevedeva "l'obbligo a carico di **tutti i datori di lavoro** di farsi asseverare dall'Ente Bilaterale la **conformità del Piano Formativo Individuale dell'Apprendista**", il nostro CPO, in data 3/5/2012 (cfr. sul sito [www.ordinecdlna.it](http://www.ordinecdlna.it) la newsletter n.696 del 3/5/2012) proponeva istanza di interpello, per il tramite del CNO, al Ministero del Lavoro richiedendone parere nell'ottica di una violazione del Decreto Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell'Apprendistato), dei principi costituzionali e della giurisprudenza di legittimità che, in più circostanze, aveva ritenuto tali Enti Bilaterali ad adesione facoltativa.

Il Ministero adito, con risposta N. 16/2012- prot. 37/0011077 del 14/6/2012-, accettava le nostre tesi riconoscendo la **"non obbligatorietà del parere di conformità del Piano Formativo Individuale ad opera degli Enti Bilaterali"**.

**E una!!**

Nel mese di Luglio scorso ci imbattemmo, poi, **nell'Accordo Collettivo di Categoria dei Pubblici Esercizi del 17/4/2012**, che prevedeva, nella regolamentazione dell'Apprendistato e per gli aderenti agli Enti Bilaterali, **la**

riduzione di  $\frac{1}{4}$  delle ore di formazione on the job se i datori di lavoro avessero fatto “verificare dagli Enti Bilaterali” il Piano Formativo individuale.

Il 18 Luglio 2012 (cfr. newsletter n. 805 pari data) proponemmo, dopo accurata redazione ad opera della nostra Commissione Scientifica, interpello al Ministero del Lavoro, per il tramite del nostro Consiglio Nazionale, con numerose argomentazioni a sostegno della nostra tesi di illegittimità della Regolamentazione Collettiva nella parte in cui introduceva, ma solo per gli iscritti all’Ente Bilaterale, uno “sconto premiale” sulla durata della formazione.

Questi, in sintesi, i nostri rilievi:

- a) Il Decreto legislativo 167/2011, all’art. 4, assegna la regolamentazione e la formazione dell’apprendista alle previsioni del CCNL tenendo conto per la durata dell’istituto e per la quantificazione della formazione on the job, dell’età dell’apprendista, del livello di inquadramento e della qualificazione da conseguire. Ergo, nessuno sconto poteva essere accordato a chi era iscritto agli Enti Bilaterali se non violando le disposizioni dello stesso Decreto legislativo;*
- b) Lo sconto “premiabile” sulla durata della formazione produceva una illecita concorrenza, in quanto ai costi della formazione, tra imprenditori violando, in tal caso, norme comunitarie;*
- c) Tale previsione di “durata ridotta della Formazione” violava un principio costituzionale di parità tra imprenditori (id: tra aderenti e non aderenti agli Enti Bilaterali).*

Il 19 Ottobre 2012, con Nota N. 64/2012 -Prot. 37/0018940 -, il Ministero del lavoro ha accolto le nostre tesi sancendo, in effetti, la illegittimità delle disposizioni dell’Accordo Collettivo di Categoria Pubblici Esercizi (Turismo) nella parte in cui, regolamentando l’Apprendistato, ha

previsto una durata inferiore di 1/4 della formazione on the job per quei datori di lavoro aderenti agli Enti Bilaterali che si sottopongano alla verifica del Piano Formativo Individuale.

**In calce a questo numero della Rubrica “Notizie dall’Ordine” riportiamo la risposta ministeriale.**

E sono due!!!!

E’ la vittoria, Colleghi, del CPO di Napoli tesa alla costante ricerca della certezza del diritto e della tutela della dignità ed operatività degli iscritti nel nostro Albo che in quanto tali devono essere SEMPRE CONSIDERATI DI SERIE “A” e destinatari di tutte le prestazioni, specie formative, informative ed interpretative, che mettiamo quotidianamente a loro disposizione a prezzo di grandissimi sacrifici.

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**

**ALLEGATO**

Roma, 19 ottobre 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva  
Prot. 37/0018940

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro*

Oggetto: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – durata della formazione – previsioni collettive.

19-10-2012  
8 -

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

L'istante chiede, in particolare, se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell'accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell'impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell'ente bilaterale e – nell'esempio in questione – del rispetto integrale delle condizioni di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede *“l'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (...)”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere l'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce che *“gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua*

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

ENTRATA - 19/10/2012 16:01 - 0008817 - 68



11333767

*componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".*

Da quanto sopra appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l'individuazione, tra l'altro, della "durata della formazione" ma ciò **esclusivamente in funzione della "età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire"**. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.

**Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.**

Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice "validazione" del PFI da parte dell'ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.

Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP